

# MODIFICHE PROPOSTE A TUTELA DELLE DONNE, DELLE GESTANTI DELLE MADRI

## Codice penale

### Art.146

#### (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pena)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1.L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:</p> <p>1. abrogato (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. l. 9 giugno 2025, n. 80 ).</p> <p>2. abrogato (d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv. l. 9 giugno 2025, n. 80 ).</p> <p>3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286- bis comma 2 del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p> <p>2. abrogato (d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv. l. 9 giugno 2025, n. 80).</p>	<p>1.L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:</p> <p>1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;</p> <p>2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;</p> <p>3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis comma 2 del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p> <p>2. Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.</p>	<p><i>La disciplina del differimento di pena accolta nel codice penale – già nella formulazione del 1930 (è opportuno ricordare questo dato), ma ancor più a seguito dell'intervento della l. 1° marzo 2001, n. 40 – non lasciava margini di discrezionalità al giudice, essendo configurata come obbligatoria, al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della salute e la dignità della persona che si trovi in situazioni di grave vulnerabilità, quale la madre e il minore in tenera età, secondo un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi in gioco: la pretesa esecutiva, da un lato, la tutela della maternità e dell'infanzia, nonché della salute, dall'altro. Valori, questi, accolti dalla Costituzione e ribaditi dalla Corte costituzionale in numerose decisioni, nelle quali si afferma, ad es., che «le concorrenti esigenze di tutela del nascituro possono razionalmente giustificare una presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere per la donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (Corte cost. n. 438 del 1995).</i></p> <p><i>Le disposizioni dell'art. 146, oggi cassate dal legislatore, davano attuazione agli artt. 30 e 31 Cost. e al contempo al principio di umanità della pena (art. 27 comma 3 Cost.), impedendo che ricadessero sulla prole gli effetti della condotta deviante della madre e della sua incarcerazione.</i></p> <p><i>Come ha evidenziato ancora la Corte costituzionale (sent. n. 145 del 2009), la presunzione assoluta di incompatibilità con il carcere espressa nell'art.146 era «mossa dall'esigenza di offrire la massima tutela al nascituro e al bambino» minore di un anno e voleva evitare che la traduzione in carcere potesse</i></p>

		<p><i>«nuocere al fondamentale diritto tanto della donna di portare a compimento serenamente la gravidanza quanto del minore di vivere la peculiare relazione con la madre» in un contesto favorevole al suo sviluppo psicofisico.</i></p> <p><i>Il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv. l. 9 giugno 2025, n. 80, eliminando le ipotesi di differimento obbligatorio previste a favore della donna incinta e della madre di prole di età inferiore a 1 anno e trasferendole nell'ambito della disciplina del differimento facoltativo, ha in tal modo attribuito rilevanza esclusiva alle istanze di sicurezza sociale. Viene così anteposta la tutela della collettività a quella dell'infante, che la Corte costituzionale ha in più occasioni ritenuto fondamentale, tanto da ribadire che l'interesse del minore, come peraltro affermato dalla Convenzione internazionale del fanciullo nell'art. 3, è un «superiore interesse», invitando il legislatore e gli operatori a ricercare il «migliore» interesse del minore (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 174 del 2018 e n. 30 del 2022). Non solo, la Corte costituzionale ha precisato che «affinché l'interesse del minore possa risultare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata ... in concreto ... e non già collegata ad indici presuntivi... che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni» (Corte cost. n.239 del 2014).</i></p> <p><i>Al contrario, con l'intervento normativo sopra ricordato, l'interesse del minore viene declassato e cede a fronte di istanze di difesa sociale ritenute (come si è già osservato) aprioristicamente preminenti. Istanze che – è bene ricordarlo – se ritenute sussistenti, potevano (e possono) essere soddisfatte mediante l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1-ter ord. penit.</i></p>
--	--	---

**Art. 147**  
**(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;</p> <p><del>3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.</del></p> <p>Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.</p>	<p>L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;</p> <p>2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;</p> <p><del>3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.</del></p> <p>Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 l. 8 marzo 2001, n. 40. Il provvedimento è revocato altresì qualora il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un</p>	<p><i>Valgono gli argomenti generali esposti sub art. 146 c.p.</i></p> <p><i>A questi si aggiunge la considerazione del numero esiguo di istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) (attualmente 4, Milano, Torino, Venezia, Lauro) e di due "casa famiglia" (a Roma e a Milano) e soprattutto della distribuzione sul territorio nazionale assai poco razionale, che comporta la violazione del principio di territorialità della esecuzione della pena espresso nell'art. 42 ord. penit., determinando un vulnus soprattutto, per quanto qui specificamente rileva, al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari. E anche a questo riguardo la Corte costituzionale ha in varie occasioni (cfr. le decisioni n.10 del 2024 e n. 52 del 2025) ricordato che gli interessi sottesi all'esecuzione intramuraria della pena devono, di regola, cedere di fronte all'esigenza di assicurare ai minori in tenera età il godimento di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori. A queste considerazioni si aggiunge il rilievo, parimenti preoccupante, della pressoché mancanza di preparazione del personale di custodia addetto a tali istituti e della carenza di educatori per l'infanzia.</i></p> <p><i>Suscita poi perplessità la previsione del 3 comma, che correla la revoca del differimento alla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale. Se è pur vero che tale declaratoria deve con-seguire ad una valutazione in concreto del superiore interesse del minore, come ha ancora recentemente ricordato Corte cost. n. 52 del 2025, con riferimento all'art.34 comma 2 c.p. in relazione alla condanna per maltrattamenti in famiglia, tuttavia non si può dimenticare che la l. 8 marzo 2001, n. 40, nell'art. 7, ha inserito una particolare previsione diretta, ancora una volta, a</i></p>

	<p>grave pregiudizio alla crescita del minore.</p>	<p><i>attribuire preminente rilievo all'interesse superiore del minore. Si dispone, infatti, in tale articolo, che «l'applicazione di uno dei benefici previsti» dalla legge stessa «determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori [rectius responsabilità genitoriale] e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori [rectius responsabilità genitoriale]», volendo in tal modo preservare il ruolo affettivo e di sostegno svolto dal genitore.</i></p> <p><i>Il differimento dell'esecuzione di pena rappresenta inequivocabilmente uno strumento a tutela di determinate situazioni o condizioni, e, per quel che qui rileva, a tutela del minore, e potrebbe sotto questo profilo essere equiparato alla detenzione domiciliare. Così che pare meglio rispondere all'interesse del minore una verifica in concreto attribuita alla magistratura di sorveglianza in merito al provvedimento di revoca o di sospensione della responsabilità genitoriale ai fini della concessione del differimento.</i></p>
<p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p> <p>Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.</p>	<p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p> <p><del>Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri</del></p>	<p><i>Comma 5. Altrettanti problemi derivano dalla previsione che impedisce il differimento di pena qualora ne derivi «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti». La formula usata è estremamente lata e generica, non legata a elementi concreti, così che i margini di valutazione del giudice appaiono ampliati. Tuttavia, nell'ipotesi in cui venisse riscontrata la sussistenza della predetta situazione di pericolo, la soluzione viene predeterminata dal legislatore consentendo o imponendo il ricorso solo all'Icam.</i></p> <p><i>La soppressione di questa disposizione è diretta conseguenza di quanto argomentato sopra.</i></p>

## Codice di procedura penale

### Art. 276-bis

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.</p>	<p><del>1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.</del></p>	<p><i>Si evidenzia come ragioni anche estranee al carcere, individuate in «condotte pericolose realizzate», come si legge nella rubrica dell'articolo, da donne collocate in Icam vengano utilizzate per un trattamento deteriore, prevedendo la custodia in carcere. Non è certo la prima volta che il legislatore penitenziario fa leva su motivi di ordine pubblico per riservare trattamenti di maggior rigore a imputati e condannati (basterebbe pensare al regime differenziato in peius di cui all'art. 41-bis comma 2). Senonché, in questo caso il trattamento deteriore per la persona imputata ricade su un soggetto totalmente estraneo, cioè il figlio minore. Il quale viene separato dalla madre, salvo che non venga ritenuto preminente l'interesse a restare con lei, «in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie». Ma tali reparti (o sezioni-nido) sono a tutti gli effetti sezioni carcerarie in ragione del contesto in cui sono istituite e perciò assai poco idonee a ospitare bambini, specie se in tenera età. Per queste ragioni si propone l'abrogazione di questa previsione.</i></p>

Art. 285- bis

(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.</p> <p>2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.</p>	<p>1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.</p> <p><del>2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.</del></p>	<p><i>Si propone il ripristino della versione antecedente alla modifica intervenuta con il d.l. n. 45/2025 conv. l. n. 80/2025 al fine di offrire una più attenta e incisiva tutela delle diverse situazioni considerate, in particolare della donna incinta e della madre di prole di età inferiore a un anno, come peraltro indicato dalla Costituzione e dalle Regole penitenziarie europee e dalle Regole di Bangkok..</i></p>

**Art. 678**  
**(Procedimento di sorveglianza)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.</p> <p><i>1-bis.</i> Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla ritezzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.</p> <p><i>1-ter.</i> Quando la pena da spiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione</p>	<p>1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.</p> <p><i>1-bis.</i> Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla ritezzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale, e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1 e 2 dell'art.146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.</p> <p><i>1-ter.</i> Quando la pena da spiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656 com-</p>	<p><i>Si propone il ripristino nel comma 1-bis del riferimento all'ipotesi di differimento obbligatorio dell'esecuzione di pena nei casi indicati nel comma 1, n. 1 e 2 dell'art. 146 c.p. (cioè di donna incinta e madre di prole di età inferiore a un anno) quale conseguenza delle modifiche suggerite sub art. 146 c.p.</i></p> <p><i>La semplificazione del rito è motivata dal carattere obbligatorio del differimento e dalla conseguente limitata attività istruttoria che viene compiuta, concernente le ipotesi menzionate nel comma 1, n. 1 e 2, dell'art. 146 c.p., desumibili da documentazione medica e da certificati anagrafici.</i></p>

<p>ella misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p> <p>2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.</p> <p>3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.</p> <p>3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.</p> <p>3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.</p>	<p>ma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p> <p>2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.</p> <p>3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.</p> <p>3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.</p> <p>3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.</p>	
--	---	--

<p>3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna</p>	<p>3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.</p>	
---	--	--

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

Art. 9 (Alimentazione)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.</p> <p>Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.</p> <p>I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.</p> <p>La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.</p> <p>Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.</p> <p>Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.</p>	<p>Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima, e possibilmente in linea con le loro abitudini e culture alimentari. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.</p> <p>Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.</p> <p>I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.</p> <p>La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.</p> <p>Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.</p> <p>Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.</p>	<p><i>Anche se si tratta di una previsione di carattere generale, non specificamente concernente le donne detenute, pare opportuno riproporre la modifica, elaborata dalla Commissione Giostra (a cui si rinvia), diretta a inserire tra le caratteristiche del vitto la rispondenza alle esigenze connesse a diverse abitudini e culture alimentari. Sono soprattutto le donne a essere più sensibili al tema della nutrizione e ai principi salutistici che dovrebbero guidare le scelte alimentari.</i></p> <p><i>È pur vero che con gli acquisti al "sopravvitto" le persone potrebbero soddisfare queste loro scelte, tuttavia, come è noto e viene molto spesso lamentato e denunciato dalle persone detenute, i prezzi dei generi in vendita in carcere nei c.d. spacci, subiscono notevoli maggiorazioni e risultano quindi inaccessibili a gran parte delle persone detenute.</i></p> <p><i>A prescindere comunque da questa considerazione, pare importante che l'amministrazione penitenziaria risponda il più possibile a abitudini e culture alimentari seguite dalle persone detenute, tra cui le donne.</i></p>

**Art. 11**  
**(Servizio sanitario)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.</p> <p>2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.</p> <p>3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.</p> <p>4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.</p> <p>5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non</p>	<p>1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.</p> <p>2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.</p> <p>3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.</p> <p>4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.</p> <p>5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non</p>	

<p>essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.</p> <p>6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art.385 del codice penale.</p> <p>7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.</p> <p>8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettua-</p>	<p>essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.</p> <p>6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art.385 del codice penale.</p> <p>7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. <b>Se si tratta di donne che abbiano con sé la prole, anche quest'ultima viene sottoposta a visita medica, possibilmente ad opera di un pediatra, per accertarne lo stato di salute.</b> Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.</p> <p>8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettua-</p>	<p><i>Comma 7. Si ritiene necessario, oltre che opportuno, prevedere, come suggerito dall'art. 9 delle Regole di Bangkok e proposto nel Progetto elaborato dalla Commissione Giostra, che all'atto di ingresso di madri con la propria prole, anche quest'ultima venga sottoposta a controlli medici per verificarne lo stato di salute e la necessità di cure.</i></p> <p><i>L'inserimento di questa previsione pare oggi ancor più necessaria a fronte delle modifiche operate con il d.l. n.48/2025 conv. l. n.80/2025 in tema di custodia cautelare e di esecuzione della pena detentiva a carico di donne incinte e di madri di prole di età inferiore a 3 anni; modifiche che, se non espunte, come si propone retro sub artt.146 e 147 c.p. e sub artt. 276-bis e 285 c.p.p., porteranno ad un aumento delle presenze di bambini negli istituti penitenziari.</i></p> <p><i>È pur vero che l'art. 19 comma 4 reg. esec. (cui rinvia la circ. 17-9-2008, n. 0308208-2008 contenente il regolamento di esecuzione dedicato alle donne detenute) è specificamente dedicato all'assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini; pur tuttavia, pare opportuno un richiamo, anche nella legge penitenziaria, alla assistenza sanitaria ai bambini che al seguito delle madri finiscono in carcere, e ciò al fine di rafforzare la loro tutela.</i></p>
---	--	--

<p>zione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.</p> <p>9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.</p> <p>10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n.164 sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.</p> <p>11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto è immediatamente informato dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p> <p>12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.</p> <p>13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita</p>	<p>zione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.</p> <p>9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.</p> <p>10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n.164 sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.</p> <p>11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto è immediatamente informato dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p> <p>12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.</p> <p>13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita</p>	
---	---	--

<p>almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.</p> <p>14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.</p> <p>14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.</p>	
--	--	--

**Art. 11- bis**  
**(Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p> <p>2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</p> <p>3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.</p>	<p><del>1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.</del></p> <p><del>2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</del></p> <p><del>3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.</del></p>	<p><i>Si tratta di una disposizione che concerne la situazione e la condizione dei bambini "detenuti" con le loro madri.</i></p> <p><i>Per questa ragione, benché si faccia riferimento alle "condizioni psico-fisiche" dei minori (il che sembrerebbe giustificare l'attuale collocazione), pare più razionale abrogare l'art.11-bis e inserire le previsioni in oggetto nel corpo dell'art.14 dedicato alla assegnazione e ai trasferimenti delle persone detenute.</i></p>

## Art.14

### (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.</p> <p>2. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.</p> <p>3. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.</p> <p>4. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.</p> <p>5. È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.</p> <p>6. Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.</p> <p>7. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei</p>	<p>1. I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.</p> <p>2. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.</p> <p>3. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.</p> <p>4. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.</p> <p>5. È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.</p> <p>6. Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali. <b>È possibile derogare a questa regola al fine di favorire la partecipazione ad attività organizzate negli istituti.</b></p> <p>7. Alle madri imputate è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni <b>e fino all'età di sei</b></p>	<p><i>Si ritiene opportuno proporre, nell'ambito dei criteri di assegnazione, alcune modifiche dirette a incentivare le offerte trattamentali molto spesso assai ridotte, per le donne, e a consentire una più ampia e efficace presa in carico dei figli collocati con le madri nelle sezioni nido e negli Icam.</i></p> <p><i><b>Comma 6.</b> La deroga al criterio della separazione è volta ad ampliare l'offerta alle donne di attività trattamentali organizzate per la componente maschile dell'istituto penitenziario, così da sopperire alla penuria di risorse a loro destinate e contrastare processi di desocializzazione.</i></p> <p><i>Al riguardo si ricorda che analoga disposizione si ritrova nelle Regole penitenziarie europee (art. 18.9) e nelle Regole di Bangkok, espressamente destinate alle donne detenute.</i></p>

<p>bambini sono organizzati appositi asili nido.</p> <p>8. L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per</p>	<p>anni se assegnate agli Icam. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.</p> <p>8. Le direzioni degli istituti penitenziari e degli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede, l'elenco dei minori collocati nei predetti istituti, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.</p> <p>9. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, che entrano in contatto con il minore di cui al comma 7, debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.</p> <p>10. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p> <p>11. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni, anche straordinarie, nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.</p> <p>12. L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso</p>	<p><i>Comma 7. Posto che madri, se assegnate agli Icam possono tenere con sé i figli di età non superiore a sei anni (art. 285-bis c.p.p.) pare opportuno esplicitare tali limiti di età nella previsione di carattere generale espressa nell'articolo in esame.</i></p> <p><i>Commi 8-11. Si ritiene opportuno inserire le previsioni già contenute nell'art. 11-bis nell'art. 14 concernente i criteri di assegnazione e i trasferimenti delle persone detenute. E ciò al fine di rendere coerente e più efficace l'indicazione di tali criteri, nonché per agevolare l'assunzione di provvedimenti conseguenti alla decisione delle madri di tenere con sé i figli. Non sfugge, infatti, che la collocazione della disciplina dettata nell'art. 11-bis, in immediata successione rispetto alle disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria, potrebbe indurre a ritenere che le criticità riguardino solo questo profilo. A ciò si aggiunga che le modifiche recentemente introdotte con il d.l. n. 48 del 2025 conv. l. n. 80 del 2025, che hanno espunto dall'art. 146 c.p. l'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione di pena per madri di prole di età inferiore a un anno, rendendola facoltativa, e sono intervenute altresì sulla disciplina della custodia cautelare per donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno (o compresa tra uno e tre anni) porteranno inevitabilmente (se non modificate), ad un aumento del numero delle madri recluse e dei loro figli. Ne consegue la necessità di una complessiva generale indicazione dei criteri di assegnazione e nel contempo della previsione di controlli sulla situazione dei minori presenti negli istituti penitenziari.</i></p> <p><i>Comma 12. Il contenuto resta il medesimo, muta la numerazione del comma, a causa delle modifiche proposte con i commi inseriti.</i></p>
--	--	---

<p>categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.</p>	<p>contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.</p>	
--	--	--

**Art. 19**  
**(Istruzione)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.</p> <p>Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.</p> <p>Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.</p> <p>Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.</p> <p>Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.</p> <p>Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.</p> <p>È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.</p>	<p>Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e dei corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.</p> <p>Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.</p> <p>Tramite la programmazione di iniziative specifiche, <b>anche in deroga al principio di separazione di cui all'art. 14 comma 6</b>, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.</p> <p>Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.</p> <p>Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.</p> <p>Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.</p> <p>È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.</p>	<p><i>Comma 3. La modifica (che recepisce le indicazioni delle Regole di Bangkok) mira a facilitare l'accesso di detenute e internate a corsi di formazione e di istruzione, che non vengono istituiti per lo scarso numero di iscrizioni, insufficiente a costituire classi in base alle regolamentazioni vigenti. Si vuole in tal modo rendere effettiva la disposizione dell'art. 33 del Regolamento per le donne detenute, che, pur prevedendo l'organizzazione di corsi a partecipazione congiunta, nella realtà trova scarsa applicazione.</i></p>

## Art. 20 (Lavoro)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.</p> <p>2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.</p> <p>3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.</p> <p>4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente</p>	<p>1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.</p> <p>2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.</p> <p>3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. <b>A tal fine è possibile derogare al principio di separazione di cui all'art. 14 comma 6.</b></p> <p>4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente</p>	<p><i>Comma 3. La modifica, come già quella proposta sub art.19, in tema di istruzione, mira a facilitare l'accesso delle donne ad attività lavorative, e a evitare che siano adibite pressoché esclusivamente a lavori di pulizia degli spazi in cui sono reclusi, o al confezionamento e alla distribuzione del vitto, o ad altre attività ritenute tradizionalmente femminili. Peraltro, in taluni istituti penitenziari, nei quali sono presenti sezioni femminili, si ritrova qualche sporadico esempio di interazione fra le diverse componenti, e tali esperienze dovrebbero essere incentivate proprio per replicare all'interno degli istituti quello che accade nella vita quotidiana delle persone libere.</i></p>

<p>designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:</p> <p>a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-<i>bis</i>;</p> <p>b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.</p> <p>7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).</p> <p>8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti</p>	<p>designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:</p> <p>a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-<i>bis</i>;</p> <p>b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.</p> <p>7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).</p> <p>8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti</p>	
--	--	--

<p>pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.</p> <p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.</p> <p>10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per</p>	<p>pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.</p> <p>9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.</p> <p>10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per</p>	
---	---	--

<p>essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.</p> <p><i>11.</i> I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.</p> <p><i>12.</i> I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p><i>13.</i> La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.</p> <p><i>14.</i> Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.</p> <p><i>15.</i> Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.</p>	<p>essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.</p> <p><i>11.</i> I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.</p> <p><i>12.</i> I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p><i>13.</i> La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.</p> <p><i>14.</i> Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.</p> <p><i>15.</i> Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.</p>	
---	---	--

**Art. 21- bis**  
(Assistenza all'esterno dei figli minori)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.</p> <p>2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.</p> <p>3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p>	<p>1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.</p> <p>2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. <i>Non si applica l'articolo 4-bis commi 1, 1 ter, 1 quater.</i></p> <p>3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata ad accudire la prole. <i>e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</i></p>	<p><i>Con sentenza n. 174 del 2018 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1,1-ter e 1-quater, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter.</i></p> <p><i>Pare opportuno esplicitare la caduta di questa preclusione.</i></p> <p><i>Comma 3. Con sentenza n. 52 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47- quinquies comma 7 nella parte in cui subordina l'ammissione del padre alla detenzione domiciliare speciale, alla condizione che non vi sia «modo di affidare la prole ad altri che» a lui.</i></p> <p><i>Nell'art. 21-bis figura, ai fini della concessione al padre di opportunità di assistenza alla prole, la stessa condizione indicata nell'art. 47-quinquies, la quale concreta (come si è appena sopra ricordato) una violazione del principio di eguaglianza tra genitori (art. 3 comma 1 Cost.), dato che al trattamento preferenziale per la madre somma un atteggiamento di favor verso altre persone, le quali – stante la genericità dell'espressione usata (“altri”) – potrebbero essere anche estranee al nucleo familiare.</i></p> <p><i>La Corte costituzionale, pur sollecitata a valutare, in caso di accoglimento della questione sollevata in relazione all'art.47-quinquies, la possibilità di estendere in via consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'art. 21-bis, che subordina la concedibilità del beneficio alla condizione che la madre sia deceduta o impossibilitata, e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per estendere la declaratoria di incostituzionalità.</i></p>

		<i>lità. Tuttavia, al fine di porre rimedio a quella che a me pare costituire una evidente disparità di trattamento, si ritiene opportuno espungere dalla previsione dell'art. 21- bis la condizione che non vi siano "altri" cui affidare la prole.</i>
--	--	--

### Art. 21- ter

(Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da disabilità grave)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da <i>handicap</i> grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.</p> <p>2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da <i>handicap</i> grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p><del>1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da <i>handicap</i> grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.</del></p> <p><del>2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da <i>handicap</i> in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.</del></p> <p><del>2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da <i>handicap</i> grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</del></p>	<p><i>La proposta concretizza quanto già era stato osservato nella relazione presentata nell'ambito del Tavolo III degli Stati generali- Donne e carcere- (cui si rinvia) con riguardo ai profili di affettività.</i></p> <p><i>La previsione dell'art. 21-ter riproduce nell'incipit (con il riferimento all'«imminente pericolo di vita») quella contenuta nell'art. 30, che disciplina i permessi c.d. di necessità, costituendo un inutile dop-pione.</i></p> <p><i>Pare, dunque, più opportuno e razionale mantenere nell'art. 30 la disciplina di situazioni eccezionali caratterizzate da una oggettiva gravità, e dedicare, nel medesimo contesto, una nuova disposizione (l'art. 30-quinquies) concernente la disciplina di situazioni legate a condizioni connotate da indubbia gravità per patologie croniche o da disabilità grave.</i></p>

### Art. 30-*quinquies*

(Visite al figlio minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da  
disabilità grave)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. In caso di gravi condizioni di salute del figlio minore affetto da patologia cronica ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio o il coniuge affetto da disabilità grave.</p> <p>2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un figlio minore o di un figlio affetto da disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute o alla situazione di disabilità grave.</p>	<p><i>Si rinvia a quanto osservato sub art. 21-ter in merito alla opportunità di collocare nell'ambito delle previsioni dedicate ai permessi c.d. di necessità, la disciplina relativa a situazioni caratterizzate da patologie gravi di un figlio, del coniuge o del convivente, e altresì da condizioni di disabilità grave, così come definita dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104.</i></p> <p><i>Pare opportuno, anzi doveroso, sostituire il termine «handicap» (che figura nella rubrica e nel testo dell'art. 21-ter) con quello di «disabilità», adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute" del 2001) e nelle successive Carte internazionali. I termini handicap e handicappato figurano nella l. 5 febbraio 1992, n. 104 («legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») e risentono dell'epoca nella quale la legge è stata formulata. La legislazione più recente (cfr. ad es. la l. 1° marzo 2006, n. 67) usa invece, correttamente, l'espressione «persone con disabilità».</i></p> <p><i>Comma 2. Per quanto concerne le ipotesi della assistenza alle visite specialistiche, la presenza del genitore è motivata pressoché esclusivamente sul piano affettivo, posto che a una condanna a pena non inferiore a cinque anni o per taluni delitti potrebbe conseguire la perdita della responsabilità genitoriale. Così che l'eventuale autorizzazione a trattamenti o interventi medico sanitari non potrebbe essere rilasciata da chi è privato della responsabilità genitoriale, ma dall'altro genitore e, se questi fosse a sua volta decaduto dalla responsabilità genitoriale per una qualunque ragione o fosse defunto, dal tutore.</i></p> <p><i>Non si può, tuttavia, dimenticare che nell'ipotesi di concessione al genitore della detenzione domiciliare, potrebbe trovare applicazione la previsione di cui all'art. 7</i></p>

	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla madre o al padre, o al coniuge posti in detenzione domiciliare.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>5. La decisione è adottata con decreto motivato dal magistrato di sorveglianza per i condannati e gli imputati dopo la sentenza di primo grado; dall'autorità giudiziaria procedente negli altri casi. Nell'ipotesi di assoluta urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto o dall'autorità locale preposta al controllo.</p> <p>6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30-bis.</p> <p>7. In caso di mancato rientro, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 30.</p>	<p><i>l. 8 marzo 2001, n. 40, secondo cui la ammissione a tale misura comporta la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, così che il genitore potrebbe, dunque, assumere decisioni nell'interesse della salute del minore.</i></p> <p><i><u>Comma 3.</u> Si è estesa la previsione al genitore posto in detenzione domiciliare, colmando in tal modo la lacuna della attuale formulazione dell'art. 21-ter, che nulla dice in merito. Al riguardo la dottrina ha ipotizzato che la madre (o il padre) in detenzione domiciliare possa utilizzare il periodo di tempo, che può trascorrere all'esterno del domicilio, per recarsi a far visita al figlio, sempre che vi sia compatibilità con gli orari ospedalieri, oppure possa chiedere al magistrato di sorveglianza una modifica delle prescrizioni, originariamente imposte, in considerazione delle mutate necessità del figlio.</i></p> <p><i><u>Comma 4.</u> Si riproduce la previsione del comma 2-bis dell'art. 21-ter, che estende le opportunità di visita e di assistenza anche al coniuge e al convivente per i casi di disabilità gravi.</i></p> <p><i><u>Comma 5.</u> Per quanto concerne la competenza, pur riconoscendo che nel vigente art. 21-ter l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza anche in ordine a richieste provenienti da imputati, è dettata da una presunzione di maggior celerità degli interventi, pare tuttavia opportuno differenziare le competenze in ragione dello status del soggetto, risultando più oneroso per il magistrato di sorveglianza acquisire la documentazione necessaria alla decisione in relazione alle persone imputate.</i></p> <p><i><u>Comma 6.</u> Si è individuato il modello procedimentale in quello delineato nell'art. 30-bis, volendo in tal modo porre rimedio alle incertezze interpretative concernenti la forma del provvedimento e la sua impugnabilità.</i></p> <p><i><u>Comma 7.</u> Si sono altresì indicate le sanzioni per il mancato rientro mediante il rinvio all'art. 30, colmando la lacuna della previsione dell'art. 21-ter attuale.</i></p>
--	--	--

**Art.47-ter**  
**(Detenzione domiciliare)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a) in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p>	<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, <b>o in strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, di cui all'elenco previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 2025, n. 128,</b> quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio della esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età <del>purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</del></p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, <b>o in strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, di cui all'elenco previsto dal decreto 24 luglio 2025, n.128,</b> ovvero nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente <b>o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio</b></p>	<p><i>Le modifiche al comma 01 mirano a consentire un accesso più ampio alla misura domiciliare per le persone ultrasettantenni, la cui presenza negli istituti penitenziari è in costante crescita (al 31 dicembre 2025 erano 1.348) e che presentano molto spesso varie patologie legate all'età e alla detenzione. Per questa ragione si è ampliato il ventaglio delle strutture presso le quali disporre la misura domiciliare, facendo riferimento anche alle soluzioni residenziali di recente introduzione nel sistema. In tal modo si mira a superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di disponibilità di un'abitazione.</i></p> <p><i>Nella stessa prospettiva di ampliamento dell'ambito operativo si pone la modifica che fa cadere il meccanismo preclusivo connesso a dichiarazioni di abitudine o di recidiva. E ciò sulla base anche della sentenza costituzionale n. 56 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità del comma 01 limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».</i></p> <p><i>Le modifiche alle lett. a) e b) del comma 1 rispondono alla sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2003, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 47-ter non offre tutela alla situazione della madre di figlio disabile e incapace di provvedere alle sue elementari esigenze, che richiedono assistenza continua indipendentemente dall'età del figlio. Si è poi provveduto a sostituire il termine "handicap" (che compare nelle due sentenze citate), con quello di "disabilità", adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute del 2001) e nelle successive carte internazionali.</i></p> <p><i>Nello stesso comma 1 si è esclusa l'operatività del divieto di fruizione dei benefici penitenziari posto nell'art. 4-bis</i></p>

<p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p><i>1-bis.</i> La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p><i>1-ter.</i> Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della</p>	<p>1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto nell'articolo 4 <i>bis</i> comma 1.</p> <p><i>1-bis.</i> La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta da eseguire in misura non superiore a due quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p><i>1-ter.</i> Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della</p>	<p>comma 1, recependo in tal modo le decisioni di Corte cost. n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017. La tutela dello sviluppo psicofisico della prole e il mantenimento del rapporto genitoriale sono gli obiettivi cui mira la modifica.</p> <p>Si è poi introdotto il riferimento a strutture residenziali (nella specie potrebbero essere anche quelle di cui all'art. 8 d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. l. 8 agosto 2024, n. 112, rese operative dal decreto ministeriale n. 128 del 2025), per risolvere uno dei problemi che maggiormente incide sull'accesso alla detenzione domiciliare allorché il richiedente sia una persona sprovvista di una propria abitazione o di altro domicilio idoneo. La disponibilità di una adeguata sistemazione abitativa rappresenta, infatti, una delle condizioni per l'ammissibilità, essendo funzionale all'espletamento dei controlli previsti dalla norma in esame.</p> <p>La modifica nella prima parte del comma 1-bis mira a chiarire che la pena da considerare ai fini della concessione della misura è quella da eseguire in concreto, in analogia con la formulazione dell'art. 47 comma 1.</p> <p>Contestualmente si innalza il limite utile per fruire della misura, analogamente a quanto previsto per la concessione dell'affidamento in prova. Si mira, in tal modo a favorire l'accesso a misure extramurarie da parte di quei condannati che potrebbero astrattamente accedere alla misura più ampia, ma nel contempo sembrano necessitare di maggiori controlli.</p>
---	--	---

<p>detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p> <p><i>1-quater.</i> L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p>	<p>rogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p> <p><i>1-quater.</i> L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui <del>vi sia</del> <b>dal protrarsi dello stato detentivo derivi un grave pregiudizio alle finalità perseguite dalla detenzione domiciliare derivante dalla di detenzione,</b> l'istanza <del>di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter</del> è rivolta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p>	<p><i>Comma 1-quater.</i> La modifica mira a snellire la formulazione e a renderla più chiara.</p>
<p><i>1-quinquies.</i> Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i> del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-<i>bis</i>, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-<i>ter</i>, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-<i>bis</i>, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata</p>	<p><del><i>1-quinquies.</i> Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i> del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-<i>bis</i>, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-<i>ter</i>, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-<i>bis</i>, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata</del> <del>eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non</del></p>	<p><i>Comma 1-quinquies.</i> La previsione era stata introdotta al fine di arricchire la valutazione del magistrato di sorveglianza, che provvede in via d'urgenza ai sensi dell'art. 684 c.p.p., e del Tribunale di sorveglianza che ha competenza in questa materia. Tuttavia, fin dalla sua introduzione, sono stati prospettati molti dubbi in ordine al concreto arricchimento che potrebbe derivare dalla previsione, specie ove si consideri che il magistrato di sorveglianza è chiamato ad operare in via di urgenza, con tempi molto compressi. Analogamente maggiori oneri ricadono sulle procure. In ragione della farraginosità dei meccanismi delineati, nonché delle ricadute negative, si propone l'abrogazione dell'intera previsione</p>

<p>eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.</p> <p>2. Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p>3. Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.</p> <p>4-bis. Comma abrogato dal D. L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.</p> <p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p>	<p><del>possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.</del></p> <p>2. Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p>3. Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. <b>Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza sono dirette anche a favorire l'accesso del condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, la persona condannata può essere autorizzata a lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza.</b> Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.</p> <p>4-bis. Comma abrogato dal D. L. 23 dicembre 2013, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2024, n.10.</p> <p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incom-</p>	<p><i>Comma 4. Le modifiche proposte mirano ad ampliare l'ambito di operatività dell'intervento urgente del magistrato di sorveglianza, al quale viene consentito in tal modo di verificare e valutare le situazioni meritevoli di protezione e di apprestare una più pronta ed efficace tutela delle finalità sottese alle diverse ipotesi di detenzione domiciliare disciplinate.</i></p>
--	---	---

<p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>.</p> <p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.</p> <p>9-<i>bis</i>. Se la misura di cui al comma 1-<i>bis</i> è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.</p>	<p>patibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>. <i>Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui all'articolo 47-<i>quinquies</i>, comma 8.</i></p> <p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.</p> <p><i>9-<i>bis</i>. Se la misura di cui al comma 1-<i>bis</i> è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.</i></p>	<p><i>La modifica proposta nel comma 7 risponde alla finalità di tutela del rapporto genitore-figlio di cui alle lettere a) e b) del comma 1. In particolare, la nuova previsione mira a rimuovere una evidente disparità di trattamento fra la detenuta madre in detenzione domiciliare speciale, che nell'ipotesi di compimento del decimo anno del figlio può essere ammessa a fruire di altre misure al fine di mantenere il rapporto con il figlio, e la madre ammessa, invece, alla detenzione domiciliare comune, cui tale opportunità non è consentita. È, infatti, inequivoco il tenore della disposizione del comma 7 dell'art. 47-<i>ter</i>, che prevede una revoca "obbligata".</i></p> <p><i>Con la modifica proposta si consente al tribunale di sorveglianza di adottare la misura meglio rispondente alla finalità di salvaguardia del rapporto genitore-figlio nell'interesse del minore.</i></p> <p><i>Si propone la soppressione del comma 9-<i>bis</i>, riprendendo la proposta formulata già dalla Commissione Giostra, al fine di eliminare un automatismo che impedisce di valutare, nel tempo, nuove opportunità risocializzanti anche in favore di chi non abbia saputo gestire adeguatamente una detenzione domiciliare precedentemente</i></p>
---	--	--

		concessagli. In tal modo si mira ad attenuare le conseguenze della revoca intervenuta.
--	--	--

**Art. 47-quinquies**  
**(Detenzione domiciliare speciale )**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.</p>	<p>1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, <b>ovvero presso una casa famiglia protetta o in strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, di cui all'elenco previsto dal decreto 24 luglio 2025, n.128,</b> al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. <b>secondo le modalità di cui al comma 1 bis.</b></p> <p>La stessa misura può essere concessa fin dall'inizio dell'esecuzione se l'interesse superiore del minore lo richiede e non sussiste un concreto pericolo di fuga.</p>	<p><i>Le modifiche recepiscono decisioni della Corte costituzionale e sono tese ad assicurare il rapporto genitoriale (tra detenute e figli minori), ampliando l'ambito di operatività della misura domiciliare speciale. Sulla falsariga della sentenza n. 350 del 2003, concernente la disciplina contenuta nell'art. 47-ter, la sentenza n. 18 del 2020 è intervenuta in ordine alla disciplina dettata nell'art. 47-quinquies per rendere ancor più efficace la tutela del rapporto genitoriale, specie in relazione al figlio portatore di disabilità grave, consentendo il mantenimento o il ristabilimento del rapporto genitoriale.</i></p> <p><i>Si sono poi trasfuse nella disciplina della misura quelle pronunce della Corte costituzionale (sent. nn. 239 del 2014 e 76 del 2017), che hanno ritenuto violati gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dalla previsione dell'art. 4-bis, che «non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la detenzione domiciliare speciale». Recependo il dettato della Corte costituzionale, si vuole evitare, da un lato, che le conseguenze delle scelte di tutela della collettività ricadano su «un soggetto terzo, estraneo», cioè il minore, e dall'altro, che la concessione della misura si possa tramutare in un escamotage per consentire il riacquisto, seppur parziale, di libertà del genitore. Il tribunale di sorveglianza dovrà comparare l'interesse del minore con le esigenze di tutela della collettività nonché l'«affidabilità» della detenuta; requisito, quest'ultimo, espresso con il riferimento al concreto pericolo di fuga.</i></p> <p><i>Sempre nella prospettiva di favorire il ricorso alla misura si è ampliata la gamma dei luoghi utilizzabili facendo riferi-</i></p>

<p>1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.</p>	<p>1-bis. Le condannate con prole di età inferiore ai sei anni possono espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il provvedimento di assegnazione, previo consenso dell'interessata, è adottato dall'amministrazione penitenziaria.</p> <p>In caso di assenza di consenso, la direzione dell'istituto penitenziario, dove è ristretta la condannata, rimette la questione al tribunale di sorveglianza competente, che decide senza formalità, sentita l'interessata.</p> <p>1-ter. Non si applica il divieto previsto dall'articolo 4-bis comma 1.</p>	<p>mento anche a strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale di cui al recente decreto ministeriale n. 128 del 2025.</p> <p>Si propone la riformulazione del comma 1-bis per adeguare la previsione alla pronuncia n. 76 del 2017 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis», così che dunque si è espunto tale divieto contenuto nell'incipit del comma 1-bis recependo tale decisione. E si è ampliata l'operatività della previsione.</p> <p>A fronte del numero esiguo di Icam e della loro collocazione poco razionale sul territorio nazionale si mantiene ferma la necessità che le madri esprimano il consenso al trasferimento. Non si può, infatti, dimenticare il rischio assai concreto che sia lesa il principio di territorialità dell'esecuzione della pena espresso nell'art 42 ord. penit.</p> <p>E dunque le madri potrebbero optare per un istituto penitenziario ordinario che sia vicino ai loro affetti e al loro centro di interesse.</p> <p>Il provvedimento di assegnazione all'Icam adottato dalla amministrazione penitenziaria è subordinato, per le ragioni sopra ricordate, all'assenso dell'interessata. Qualora questo manchi o venga negato, si è ritenuto opportuno investire il Tribunale di sorveglianza, che provvede senza formalità.</p> <p>Con l'introduzione di questo comma si recepisce la decisione della Corte costituzionale n. 76 del 2017, secondo la quale il divieto di fruizione per le condannate per delitti di cui all'art.4-bis comma 1 lede l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata; finalità non estranea alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione. l</p> <p>Si mira dunque con questa modifica ad assicurare una più ampia tutela del rapporto genitoriale e la finalità risocializzante della misura.</p>
---	---	--

<p>2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare</p>	<p><del>2 Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale;</del> Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>Quando dal protrarsi dello stato di detenzione del genitore derivi un grave pregiudizio al figlio, l'istanza è proposta al magistrato di sorveglianza, il quale può disporre l'applicazione provvisoria della misura.</p> <p>4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.</p> <p>5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p>	<p><i>Comma 3. Con la modifica proposta si recepisce la sentenza di Corte cost. n. 30 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza possa essere proposta al magistrato di sorveglianza. Il quale può disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47 comma 4.</i></p>
---	--	---

<p>incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.</p>	<p>7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata. <del>e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.</del></p> <p>8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:</p> <p>a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.</p>	<p><i>Comma 7. La modifica proposta recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo, nella parte in cui subordina la concessione al padre della misura alla assenza o alla indisponibilità non solo della madre, ma altresì di figure terze.</i></p>
--	---	---